

COMUNE DI TREZZANO ROSA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 7.3.2012

INDICE

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
1	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	ORGANO COMPETENTE	3
3	SOGGETTI RESPONSABILI	3
4	ESENZIONI	4
5	CRITERI DI CALCOLO	4
6	MODALITA' DI VERSAMENTO	5
7	ENTRATA IN VIGORE	5

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 446/1997 ed ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 360/1998, disciplina in via generale il procedimento della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2
ORGANO COMPETENTE

1. Organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Consiglio Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 per cento punti percentuali.
3. In sede di prima applicazione, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di approvazione del presente Regolamento.
4. Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune.

Art. 3
SOGGETTI RESPONSABILI

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.
2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi.

3. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 **ESENZIONI**

1. Nel rispetto degli equilibri generali di Bilancio, previa dettagliata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione, può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali.
2. A tal fine nella determinazione della soglia di esenzione si terrà conto delle risultanze dell'Indicatore di Stato Economico Equivalente.
3. L'esenzione verrà riconosciuta a coloro che saranno in possesso delle situazioni che, anno per anno, l'organo competente stabilirà sulla scorta di quanto eventualmente previsto al comma 1.
4. I soggetti che rientrano nelle fasce di esenzione, entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera che ne fissa i requisiti, sono obbligati a presentare apposita autocertificazione presso gli Uffici Comunali, che entro il 31 dicembre nel medesimo anno dovranno provvedere a riscontrare le situazioni dichiarate.
5. In mancanza della presentazione di autocertificazione gli accertamenti saranno disposti d'ufficio e all'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano la non applicazione della esenzione, ne viene data comunicazione agli interessati che dovranno entro trenta giorni dal ricevimento provvedere al pagamento dell'imposta.

Art. 5 **CRITERI DI CALCOLO**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal precedente art. 2 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti nor-

mative.

Art. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, così come determinato ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2012.